ILCASO.it

Numero registro generale 7979/2022
Numero sezionale 3043/2023
Numero di raccolta generale 24004/2023
Data pubblicazione 07/08/2023

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO GENOVESE	Presidente
CLOTILDE PARISE	Consigliere
MARCO MARULLI	Consigliere
LAURA TRICOMI	Consigliere-Rel.
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere

Oggetto:
TUTELARE
AMMINISTRAZIONE
SOSTEGNO
Ud.06/06/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7979/2022 R.G. proposto da:

* domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRASCHETTI PAOLA *
come da procura speciale in atti.

-ricorrente-

contro

* in persona del tutore p.t., elettivamente domiciliato in TERNI VIA DELL'ANNUNZIATA N. 3, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA ENRICO * che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

-controricorrente-

Numero registro generale 7979/2022
Numero sezionale 3043/2023
Numero di raccolta generale 24004/2023
Data pubblicazione 07/08/2023

nonchè

contro

*

-intimato-

avverso l'ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 538/2021 depositata il 25/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere LAURA TRICOMI.

RILEVATO CHE:

1.- * (nato nel * ha proposto ricorso per cassazione con sei mezzi avverso il decreto della Corte di appello di Perugia che ha confermato l'apertura della amministrazione di sostegno in favore dello stesso odierno ricorrente, che aveva visto nominata quale amministratrice di sostegno l'avvocatessa * * Il figlio * in persona del tutore p.t. avvocatessa* in quanto interdetto giudiziale afflitto da gravi disabilità, ha replicato con controricorso illustrato con memoria. L'avvocato* tutore di * all'epoca della proposizione del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno a beneficio di* è rimasto intimato.

La Corte d'appello, innanzi tutto, ha ravvisata la legittimazione attiva di * nella qualità di tutore di * a promuovere la procedura a tutela degli interessi patrimoniali dell'interdetto e ha ritenuto che la chiusura in senso negativo di una precedente procedura non ostacolasse un nuovo esame della situazione, non essendosi formato sul punto alcun giudicato e dovendo essere presi in considerazione i fatti accaduti successivamente.

Ha, quindi, ritenuto sussistenti le esigenze richieste per l'applicazione di detta misura.

Invero, all'esito dell'istruttoria, era emerso che * aveva compiuto un cospicuo atto di disposizione in favore di* * per l'importo di oltre euro 210.000,00=, che appariva sproporzionato rispetto all'obbligo morale di occuparsi di lui che questa si era assunta e che era considerato pregiudizievole sia per il beneficiando, sia per il figlio interdetto, privo di redditi propri e necessitante di cure per sopperire alle quali faceva conto sul patrimonio paterno. A ciò si aggiungeva che la CTU, svolta sulla persona di* a cura del* datata 16/9/2021, aveva fatto emergere una situazione di fragilità psichica, tale da ridurre la capacità di autodeterminazione e da renderlo assoggettabile alle pressioni di soggetti terzi, oltre la fragilità fisica derivante dalle molteplici patologie sofferte, e per l'età avanzata cui si collegava un evidente, continuo ed inarrestabile declino cognitivo.

CONSIDERATO CHE:

2.1.- I sei motivi di ricorso possono così essere riassunti:

I) Violazione e/o errata applicazione degli artt.406 e 417 c.c., carenza di legittimazione attiva del richiedente avvocato * non rientrando nel novero dei soggetti previsti dall'art.406 c.c. e potendo il tutore compiere in autonomia solo atti di ordinaria amministrazione.

II) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 374 n. 5 c.c., carenza di legittimazione processuale dell'avvocato * per avere promosso il giudizio senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

III) Inammissibilità del ricorso per violazione del divieto del *ne bis in idem rebus sic stantibus*, giacché sussisteva un giudicato ed erano assenti motivi nuovi per l'avvio dell'azione.

IV) Violazione e/o falsa applicazione dell'art.404 c.c. con specifico riferimento alla valutazione del presupposto dell'incapacità, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno.

V) Omessa, erronea o illogica motivazione su un punto della decisione, deducendo la non corretta lettura degli atti istruttori e, segnatamente, delle due CTU le cui conclusioni non sarebbero corrispondenti con quanto riportato nella decisione.

VI) Violazione e/o errata applicazione dell'art.112 c.p.c. riferita all'impugnazione di un secondo decreto con il quale il giudice tutelare non aveva autorizzato l'adempimento della donazione per carenza di legittimazione del donante.

3.- Il ricorso è infondato e va rigettato.

4.1- Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono infondati.

4.2.- Innanzi tutto, va confermato il principio secondo il quale il tutore può compiere in nome e per conto dell'interdetto anche un atto personalissimo (sempre che ne sia accertata la conformità alle esigenze di protezione), sicché la designazione di un curatore speciale è necessaria solo nel caso di conflitto di interessi tra il tutore ed il rappresentato, non evincendosi dal sistema una generale e tassativa preclusione al compimento di atti di straordinaria amministrazione da parte del rappresentante legale dell'incapace (Cass. n. 14669 del 06/06/2018); va osservato che, nel caso in esame, nessuna situazione di conflitto di interessi è stata prospettata, nemmeno in fase di merito.

4.3.- Va, quindi, osservato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 406 e 417 c.c. e degli artt. 712 e ss. c.p.c., il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno può essere promosso – tra gli altri soggetti – dai parenti entro il quarto grado, tra i quali rientra il figlio ed è un procedimento di volontaria giurisdizione.

4.4.- Nel presente caso il procedimento è stato promosso dal figlio* interdetto giudiziale, che ha agito tramite il tutore per l'apertura dell'amministrazione di sostegno promossa ex art. 407 c.c. a beneficio del padre, e l'avvio di tale procedimento non rientra

nei giudizi per i quali il tutore deve conseguire l'autorizzazione del giudice tutelare ex art.374 n.5 c.c. (oggi ex art.374 n.9, c.c.) perché la necessità di detta autorizzazione è esclusa ove il giudizio sia proposto "*... per ottenere provvedimenti conservativi.*".

In proposito, va rilevato che a seguito di accertamento di fatto la Corte di appello ha affermato che il patrimonio di* costituisce l'unica fonte di sostentamento per il figlio interdetto e che detto accertamento non è stato censurato per omesso esame di un fatto decisivo, né smentito da differenti emergenze istruttorie, tale non potendosi ritenere la mera deduzione in ricorso, confliggente con quanto affermato dalla Corte di merito, che * disporrebbe di comprovate risorse economiche (fol.10 del ric.).

4.5.- La decisione impugnata risulta pertanto conforme a diritto sulla scorta di due concorrenti elementi.

Il primo, va individuato nella natura del procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, che si inscrive nell'ambito della volontaria giurisdizione, stante l'insussistenza del passaggio in giudicato, la revocabilità del provvedimento, l'inapplicabilità del principio del *ne bis in idem*, la mancanza di una pubblica udienza di istruzione e la forma del provvedimento finale che persegue la finalità di assistenza e di protezione del beneficiando in misura proporzionata e commisurata alle esigenze di questi: ne consegue che esso non è sussumibile nella fattispecie di "giudizio" retraibile dalla complessiva lettura dell'art.374 c.c., che circoscrive con puntualità le attività del tutore soggette ad autorizzazione, tra cui le iniziative giudiziarie, tra quelle a contenuto economico/patrimoniale.

Il secondo, che ha come punto di osservazione il soggetto nel cui interesse è stata presa l'iniziativa giudiziaria, e cioè l'interdetto, è costituito dalla concreta, anche se mediata, finalità conservativa del patrimonio del padre, quale obbligato alla cura ed assistenza dell'interdetto e, quindi, preordinata al mantenimento delle risorse

economiche di quest'ultimo e, in quanto tale, assistita *ex lege* da una valutazione positiva, proprio ex art.374 c.c. (cfr. Cass. n. 2892/1971).

4.6.- Pertanto va affermato il seguente principio:

«In tema di amministrazione di sostegno, nell'ipotesi in cui il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno ex artt. 406 e 417 c.c. e 712 e ss. c.p.c., sia promosso a iniziativa dell figlio interdetto dell'amministrando, il cui patrimonio costituisce l'unica fonte di sostentamento del primo, è legittimato all'azione il tutore dell'incapace che a tanto può procedere senza autorizzazione del giudice tutelare, ex art.374, n.5 (ora 9), c.c. perché il ricorso persegue, oltre che la finalità di assistenza e di protezione del beneficiando in misura proporzionata e commisurata alle esigenze di questi, anche - in via mediata - la funzione conservativa del patrimonio del genitore, onerato di provvedere alla cura e all'assistenza morale e materiale del figlio interdetto, e quindi risulta preordinata al mantenimento della consistenza delle risorse economiche dell'incapace, in linea con la previsione di cui all'art.374 c.c.".

5.1.- Il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la *ratio decidendi* e non la censura pertinentemente, sostanzialmente sollecitando una inammissibile rivalutazione del merito.

5.2.- La Corte di appello ha, sinteticamente, ma compiutamente illustrato le ragioni della pronuncia, sottolineando che la donazione, definita "modale" dal ricorrente, era sproporzionata rispetto all'obbligo assunto dalla donataria e che, tale circostanza, unitamente alle condizioni psicofisiche di* connotate da fragilità psichica e fisica e da un progressivo decadimento cognitivo, rendevano necessaria la nomina dell'amministratore di sostegno. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, sono stati evidenziati i fatti nuovi riferiti alla peculiarità della donazione attuata, perché connotata da mancanza di proporzionalità: su quest'ultimo

Numero registro generale 7979/2022
Numero sezionale 3043/2023
Numero di raccolta generale 24004/2023
Data pubblicazione 07/08/2023

specifico e decisivo profilo il ricorrente nulla ha osservato, limitandosi a invocare la libertà di donare, senza chiarire se ed in che misura tale donazione potesse non risultare pregiudizievole per il suo patrimonio e per le esigenze di cura e di assistenza del figlio interdetto, affetto da grave inabilità. Detta circostanza, espressamente valutata dalla Corte di merito nel considerare le condizioni psico/fisiche del beneficiando ed il suo declino cognitivo, non risulta essere stato validamente contrastata in fase di merito dagli accertamenti pregressi privi di attualità.

6.1.- Il quarto e quinto motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

6.2.- Le doglianze, relative alla circostanza che non sarebbe stata rinvenuta in atti la lettera di dimissioni dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni del 2/4/2020, dal cui contenuto la Corte di appello ha tratto elementi relativi alle precarie condizioni fisiche del beneficiando, avrebbero dovuto essere prospettate come vizio revocatorio.

Le critiche in merito all'interpretazione delle CTU risultano compiute estrapolando brevi passi dagli elaborati, che non consentono un riscontro effettivo sugli esiti delle CTU stesse, di cui in buona sostanza si sollecita inammissibilmente una nuova valutazione, e che trascurano il carattere complessivo e non atomistico della valutazione compiuta dalla Corte di appello, tendo conto del restante compendio istruttorio.

7.- Il sesto motivo è infondato perché la Corte di appello non ha omesso la pronuncia, ma ha escluso che la problematica relativa all'adempimento della donazione rientrasse nell'oggetto del procedimento.

8.- Deve quindi concludersi che il ricorso va rigettato.

Risulta opportuna, dati i profili sostanziali sottostanti al caso esaminato, la compensazione delle spese processuali.

Oscuramento dati.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535/2019).

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;

- Compensa le spese del giudizio di legittimità;

- Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023.

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese